



REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE DEI CONTI  
IN  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA  
LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Simonetta Rosa	Presidente
dott.ssa Laura De Rentiis	Primo Referendario (Relatore)
dott. Donato Centrone	Primo Referendario
dott. Andrea Luberti	Primo Referendario
dott. Paolo Bertozzi	Primo Referendario
dott. Cristian Pettinari	Referendario
dott. Giovanni Guida	Referendario
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro	Referendario

**nella Camera di Consiglio del 3 febbraio 2016**

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto l'art. 6 comma 8 del D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n.78

Visto l'art. 16, comma 12, del D.L. 31 agosto 2011 n.138, convertito nella legge 14 settembre 2011 n. 148;

Visto il D.M. 23 gennaio 2012;

Udito il relatore, dott.ssa Laura De Rentiis;

**FATTO**

Il Comune di Berzo Inferiore, con nota protocollo n. 2742 datata 13 maggio 2015, ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per la Lombardia, ai sensi dell'art. 16, comma 12, del D.L. 31 agosto 2011, n.138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n.148, il prospetto delle spese di rappresentanza sostenute nell'esercizio finanziario 2014.

Con nota istruttoria del 30 luglio 2015, numero di protocollo 8716, il Magistrato Istruttore evidenziava la non inerenzia alle finalità di rappresentanza della spesa iscritta sotto la voce:

“Iscrizione all’Ordine dei giornalisti” per euro 100,00. Veniva pertanto richiesto di specificare la finalità di rappresentanza e di fornire le fatture ricevute, i mandati di pagamento e ogni altra informazione utile relativa alla spesa.

In data 18 settembre 2015 l’ente trasmetteva la nota di risposta all’istruttoria, numero di protocollo 5542, nella quale si specificava quanto segue:

*“L’iscrizione all’Ordine dei giornalisti del legale rappresentante dell’ente è necessaria per poter essere riconosciuto quale Direttore Responsabile del notiziario informativo del Comune di Berzo Inferiore e pertanto, risulta propedeutica ed essenziale per poter stampare e diffondere il notiziario medesimo che informa la cittadinanza e i residenti in AIRE dell’esistenza e delle modalità di fruizione dei servizi pubblici anche attraverso dedicati opuscoli. Essa è stata considerata nella voce Spesa di rappresentanza in quanto può essere finalizzata a mantenere o accrescere il prestigio dell’ente verso l’esterno”.*

A supporto della risposta veniva trasmesso il mandato di pagamento n. 557 del 14.05.2014 e il relativo avviso di Equitalia.

Il magistrato istruttore con nota del 20 gennaio 2016, numero di protocollo interno 53396764, chiedeva al Presidente di deferire la questione all’esame collegiale in camera di Consiglio fissata per il giorno 2 febbraio 2016.

## **DIRITTO**

### **I) Il controllo della Sezione regionale della Corte dei Conti sulle spese di rappresentanza sostenute dagli Enti locali.**

L’art. 16, comma 12, del D.L. 31 agosto 2011, n.138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n.148, (c.d. legge taglia costi della politica) ha stabilito che *“le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all’articolo 227 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall’approvazione del rendiconto, nel sito internet dell’ente locale”.*

Gli adempimenti si applicano a partire dall’approvazione del rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2011.

Il D.M. 23 gennaio 2012, in attuazione dell’ultimo periodo del comma 16 citato, ha adottato lo schema tipo del prospetto nel quale sono elencate le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali.

Ai sensi dell’art. 2 del DM citato il prospetto, che elenca le spese di rappresentanza sostenute in ciascun esercizio finanziario, deve essere allegato al rendiconto della gestione di cui all’art. 227 T.U.E.L. e trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, entro dieci giorni dall’approvazione del predetto rendiconto. Entro lo stesso termine, l’elenco è pubblicato nel sito internet dell’ente locale. In particolare, il prospetto è compilato a cura del segretario dell’ente e del responsabile di servizi finanziari, nonché sottoscritto dai predetti soggetti, oltre che dall’organo di revisione economico finanziario.

Con la deliberazione n.151/2012/INPR del 26 aprile 2012, questa Sezione ha definito le linee guida per l’esame dei prospetti sulle spese di rappresentanza, indicando criteri uniformi di verifica, sia di carattere sostanziale sia di carattere procedimentale.

In via preliminare la Sezione osserva che nell’attuale contesto congiunturale di coordinamento della finanza pubblica e di crisi economica, le spese di rappresentanza, in quanto non necessarie, sono da considerarsi come recessive rispetto ad altre voci di spesa pubblica (in

questo senso, si richiama l'art. 6 comma 8 del D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n.122).

Dal punto di vista definitorio, si osserva che la nozione di spesa di rappresentanza si configura quale voce di costo essenzialmente **finalizzata** ad accrescere il prestigio e la reputazione della singola pubblica amministrazione verso l'esterno. Le relative spese devono assolvere il preciso scopo di consentire all'ente locale di intrattenere rapporti istituzionali e di manifestarsi all'esterno in modo confacente ai propri fini pubblici. Dette spese devono dunque rivestire il carattere dell'**inerenza**, nel senso che devono essere strettamente connesse con il fine di mantenere o accrescere il ruolo, il decoro e il prestigio dell'ente medesimo, nonché possedere il crisma dell'**ufficialità**, nel senso che esse finanziano manifestazioni della pubblica amministrazione idonee ad attrarre l'attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini amministrati al fine di ricavare i vantaggi correlati alla conoscenza dell'attività amministrativa. L'attività di rappresentanza ricorre in ogni manifestazione ufficiale attraverso gli organi muniti, per legge o per statuto, del potere di spendita del nome della pubblica amministrazione di riferimento.

La violazione dei criteri finalistici testé indicati conduce all'illegittimità della spesa sostenuta dall'ente per finalità che fuoriescono dalla rappresentanza.

Sotto il profilo gestionale, l'economicità e l'efficienza dell'azione della pubblica amministrazione impongono il carattere della **sobrietà** e della **congruità** della spesa di rappresentanza sia rispetto al singolo evento finanziato, sia rispetto alle dimensioni e ai vincoli di bilancio dell'ente locale che le sostiene.

La violazione dei criteri che presiedono alla sana gestione finanziaria comporta il venir meno dei requisiti di razionalità ed economicità cui l'attività amministrativa deve sempre tendere ai sensi dell'art. 97 Cost.

In questo senso, nell'autodeterminare le linee guida per la propria attività, la Sezione con la richiamata deliberazione n.151/2012/INPR ha individuato i seguenti principi di carattere procedimentale e sostanziale:

1) ciascun ente locale deve inserire, nell'ambito della programmazione di bilancio, apposito capitolo in cui vengono individuate le risorse destinate all'attività di rappresentanza, anche nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica fissati dal legislatore; capitolo di bilancio che deve essere reso autonomo rispetto ad altri al fine di evitare commistioni contabili.

2) Esulano dall'attività di rappresentanza quelle spese che non siano strettamente finalizzate a mantenere o accrescere il prestigio dell'ente verso l'esterno nel rispetto della diretta inerenza ai propri fini istituzionali.

3) non rivestono finalità rappresentative verso l'esterno le spese destinate a beneficio dei dipendenti o amministratori appartenenti all'Ente che le dispongono (fattispecie in cui ricade il caso specifico).

4) Le spese di rappresentanza devono essere congrue sia ai valori economici di mercato sia rispetto alle finalità per le quali la spesa è erogata.

5) L'attività di rappresentanza non deve porsi in contrasto con i principi di imparzialità e di buon andamento, di cui all'art. 97 della Costituzione.

**II) Profili di non conformità a legge delle spese di rappresentanza sostenute dal Comune di Berzo Inferiore nel corso dell'esercizio finanziario 2014.**

Dal prospetto redatto secondo lo schema tipo individuato da D.M. 23 gennaio 2012, sulla scorta della documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria, risulta non conforme a legge e ai

criteri individuati dalla Sezione, la seguente voce di spesa: "Iscrizione annua all'Ordine dei giornalisti" per euro 100,00.

Nel caso specifico, il Collegio osserva che la spesa iscritta sotto la voce: "Iscrizione annua all'Ordine dei giornalisti" per euro 100,00 non possa essere ricondotta alle spese di rappresentanza.

Tuttavia, il Collegio intende compiere ulteriori precisazioni non solo in ordine all'erronea imputazione della spesa di che trattasi, bensì in merito alla sostenibilità delle medesima a carico delle casse comunali, soprattutto allo scopo di evitare il reiterarsi della spesa in ragione di anno.

In *primis*, vengono in rilievo le definizioni di attività di informazione e di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni fornite dal legislatore (art. 1, comma 4 legge n. 150/00 ed il DPR n. 422/01); la richiamata disciplina, infatti, regola nel dettaglio alcuni profili di queste attività (in particolare, indica i titoli professionali che deve possedere il personale della PA addetto a queste attività).

La prima attività va intesa in termini di "informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici".

In maggior dettaglio, con l'espressione "attività di informazione" il legislatore fa riferimento a quella attività che necessita l'insaturazione di rapporti con "i mezzi di comunicazione di massa"; ne consegue che l'attività di comunicazione istituzionale propria di un ente locale di piccole o medie dimensioni non necessita della figura di un direttore responsabile per intrattenere rapporti con "i mezzi di comunicazione di massa". In altri, termini un'amministrazione comunale di medie o ridotte dimensioni qualora intenda svolgere un'attività di informazione propriamente intesa ha l'onere di mettere in evidenza quali sono le ragioni che rendono necessario un costante rapporto con i *mass media* (Cfr. sul punto SRC Lombardia, deliberazioni nn.509/2012/IADC e 528/2012/IADC).

Con riferimento all'attività di comunicazione, invece, il legislatore distingue tra quella interna (realizzata nell'ambito di ciascun ente) e quella esterna (rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa).

La legge in parola, infine, non solo definisce le attività di informazione e di comunicazione, ma individua anche le "strutture" dell'ente pubblico a ciò deputate. Così, mentre l'attività di informazione è svolta dall'addetto stampa e dal portavoce, diversamente le attività di comunicazione interna ed esterna si realizzano attraverso l'ufficio per le relazioni con il pubblico, nonché con analoghe strutture quali gli sportelli per il cittadino, gli sportelli unici della pubblica amministrazione, gli sportelli polifunzionali e gli sportelli per le imprese.

Rientra tra i compiti di un ente comunale quello di curare la comunicazione istituzionale dell'ente medesimo; ma detta attività va delimitata alla comunicazione avente natura informativa e ricognitiva dell'attività amministrativa, non prevedendo, invero, la costituzione di una testata giornalistica e di una linea editoriale con a capo un direttore responsabile.

Da ultimo, il Collegio sottolinea che in base alla legislazione vigente in materia e alla natura dell'attività cui il direttore di una testata giornalistica è preposto (L. 47/48; L. 69/1963) la tassa di iscrizione all'Albo dei Giornalisti costituisce un'obbligazione professionale di natura personale che grava esclusivamente sulla persona fisica che richiede l'iscrizione, ricorrendo i presupposti di legge.

Per tali motivi le spese sostenute dal Comune a beneficio del sindaco, a titolo di tassa annuale d'iscrizione all'Albo dei giornalisti, devono essere rifeuse all'amministrazione.

**P.Q.M.**

La Sezione, ai sensi degli artt. 6 comma 8 del D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n.122 e dell'art. 16, comma 12, del D.L. 31 agosto 2011, n.138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n.148;

**ACCERTA**

la non conformità a legge delle spese di rappresentanza sostenute dal Comune di Berzo Inferiore, nel corso dell'esercizio finanziario 2014, per le ragioni espresse in motivazione;

**INVITA**

l'amministrazione comunale al recupero di tutte le somme erroneamente sostenute per il pagamento della tassa di iscrizione annuale del Sindaco all'Albo dei giornalisti;

**DISPONE**

che la presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio, al Sindaco e al Revisore Unico del Comune di Berzo Inferiore e che ai, sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo n. 33 del 2013, la presente pronuncia venga pubblicata sul sito internet dell'Amministrazione comunale nelle modalità di legge, dando riscontro a questa Sezione dell'avvenuta pubblicazione.

Il Magistrato Relatore

F.to (dott.ssa Laura De Rentiis )

Il Presidente

F.to (Dott.ssa Simonetta Rosa)

Depositata in Segreteria il

03 febbraio 2016

Il Direttore della Segreteria

F.to (Dott.ssa Daniela Parisini)